



Istituto Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro - **ORISTANO**  
Piazza Aldo Moro,2 Tel 0783-70110/769106 - Fax 0783-777235  
CF: 90050990952  
Mail [ORIS011007@istruzione.it](mailto:ORIS011007@istruzione.it) - Pec. [ORIS011007@pec.istruzione.it](mailto:ORIS011007@pec.istruzione.it)

OGGETTO: DETERMINA PER L'INDIZIONE TRA IL PERSONALE INTERNO, DI UNA FIGURA ESPERTA CUI ASSEGNARE L'INCARICO fiduciario DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI -(R.P.D.) PREVISTA DALL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO l'art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
- VISTO l'art. 40, comma 1 del DM 44 dell'1/02/2001- Regolamento concernente le istruzioni amministrative contabili delle istituzioni scolastiche, che indica disposizioni in merito alla possibilità, da parte delle scuole di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO Il d.l. 168 del 12/7/2004 convertito in legge 191 del 30/7/2004 - Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica- Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2004, n. 191, che limita l'attività degli esperti ad iniziative non realizzabili con personale interno alla scuola;
- VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
- VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP)
- VISTO l'aggiornamento 2018 del Regolamento del 27 novembre 2008, con il quale il Garante ha elaborato la Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con la quale viene delineato un quadro generale delle principali novità e si forniscono indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa, già in vigore dal 24 maggio 2016, pienamente efficace dal 25 maggio 2018;
- VISTO in particolare l'articolo 37 del regolamento U.E. 679/2016 sopra richiamato il quale prevede l'affidamento dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;

- VISTE le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) – WP243 adottate dal Gruppo di Lavoro, Art. 29, il 13/12/2016 – Versione emendata e adottata in data 05/04/2017;
- CONSIDERATO che si rende necessario individuare un responsabile della protezione de dati che provveda, ad informare e a fornire consulenza al titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento U.E. 679/2016;
- CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»*
- VISTE le Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29, in Allegato alle Linee guida sul RPD (15 dicembre 2017)
- TENUTO CONTO della conferenza di servizio indetta con nota n° 8996 del 24 maggio 2018 e tenutasi il 29 maggio 2018 dalla Direzione Scolastica Regionale tra i Dirigenti Scolastici della Sardegna e il Direttore Regionale avente tra i punti all'ordine del giorno: Regolamento generale sulla protezione dei dati – Responsabile della protezione dei dati personali;
- RITENUTO che è necessario selezionare soggetti che per capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 29, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali);
- CONSIDERATO che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico;
- ACCERTATA la situazione di urgenza;

#### DETERMINA

L'indizione di un bando per la selezione tra il personale Docente ed ATA interno, mediante affido fiduciario, di una Figura Esperta cui affidare l'incarico di Responsabile Protezione Dati (in inglese Data Protection Officer D.P.O).

#### Art. 1 - Oggetto e Compiti

Il Responsabile Protezione Dati dovrà svolgere in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella forma idonea quanto stabilito dall'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo il quale "I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta";
- Garantire, anche attraverso opportune verifiche in itinere, l'applicazione costante delle misure minime per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di cui all'art. 34 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

- Sorvegliare l'osservanza del RGPD, (in inglese GDPR, General Data Protection Regulation ) di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- Formare e informare il personale docente ed ATA in tema di Protezione dei dati personali e applicazioni del codice e sui regolamenti attuativi.
- Collaborare con il Dirigente Scolastico nella predisposizione dell'atto di indirizzo da predisporre per l'attivazione delle misure minime di sicurezza dei dati previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017, nonché nella redazione del registro di trattamento dati a seguito di una attenta analisi del trattamento della documentazione trattata dall'Istituto

#### **Art. 2 - Requisiti di accesso -- Titoli ed esperienze professionali valutabili**

1. Per accedere alla procedura di selezione, il personale interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Essere in servizio presso questa Istituzione Scolastica;
  - b) Essere in possesso dei requisiti "soggettivi" richiesti per la svolgimento dell'incarico e delle funzioni di cui all'articolo 1, come precisato nel successivo comma 2.
2. Appurato il possesso del requisito di accesso "generale" di cui al comma 1 lettera a) e b), per l'ammissione alla procedura, sarà verificato il possesso, da parte del candidato, degli ulteriori requisiti. Saranno, inoltre valutati i Titoli di studio e le esperienze professionali maturate e dichiarate e/o documentate nel proprio curriculum vitae, come di seguito specificato:

#### Requisiti per l'accesso :

- Certificate competenze informatiche;
- Non svolgere compiti e/o funzioni che possano dare adito a un conflitto di interessi con riguardo alle funzioni di RPD, (art 38, paragrafo 6 del Regolamento);
- Possedere un'adeguata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione e di gestione dei dati personali e un'approfondita conoscenza del RGPD, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati;
- Possedere una conoscenza approfondita delle norme e procedure amministrative applicabili.
- Capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39, di livello tale da essere proporzionato alla sensibilità, complessità e quantità dei dati sottoposti al trattamento nella realtà di una istituzione scolastica.

#### **Art. 3- Durata e compenso**

1. L'incarico sarà assegnato tramite il conferimento di specifico Incarico fiduciario, con validità annuale dalla data di assunzione dell'incarico al 25/05/2019 e tacitamente rinnovabile.
2. L'impegno è così determinato:
  - a) Sopralluogo iniziale per la valutazione delle criticità da svolgere unitamente al Referente Tecnico Informatico,
  - b) Riunioni per l'organizzazione e valutazione delle procedure da attivare per garantire le misure minime di sicurezza ;
  - c) Formazione/Informazione personale Docente ed ATA sul nuovo regolamento e protezione dei dati;
  - d) Formazione/Informazione personale Docente ed ATA sul nuovo regolamento e protezione dei dati.

Ogni ulteriore esigenza, sarà concordata con il Dirigente Scolastico e determinato sulla base delle attività da

svolgere.

3. L'Istituto riconoscerà:

- Per le prestazioni delle attività di cui ai punti a) ,b),c) e d) del comma 4, un compenso forfettario lordo, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore onere e spesa, come segue:  
fino ad un massimo di € 700,00 al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione ( IRAP);

**Art. 4 – Tempi di presentazione della domanda**

Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda e il curriculum vitae entro e non oltre le **ore 12 del 6 giugno 2018**, tramite l'indirizzo di posta elettronica della scuola: [oris011007@istruzione.it](mailto:oris011007@istruzione.it)

**Art. 5 - Responsabile del Procedimento**

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Dottor Reppino Tilocca

La sottoscritta D.S.G.A. attesta che la presente determinazione è affissa all'albo informatico dell'Istituto in data odierna in Albo – Sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara.

31 maggio 2018



LA D.S.G.A

Antonella Fadda